

Schema di Regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERS

Regolamento-tipo regionale per l'assegnazione di alloggi ERS in locazione a prezzi calmierati resi disponibili da Comuni e ACER nell'ambito della misura regionale avviata con DGR n. 1564/2025 e DGR 128/2026 – Linea 1

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Definizioni	1
Art. 3 - Requisiti richiesti per rientrare negli elenchi al fine di ottenere in locazione un alloggio di ERS.....	2
Art. 4. - Criteri per la formazione della graduatoria e quote di riserva	3
Art. 5 - Criteri per l'assegnazione dell'alloggio	4
Art. 6 – Contratto di locazione e deposito cauzionale	5
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di locazione.....	6
Art. 8 – Calcolo del canone calmierato	7
Art. 10 Controlli	8
Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR - Regolamento UE 2016/679).....	8

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per:

- la formazione della graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a canone calmierato recuperati ai sensi della DGR n. 1564/2025 e seguenti (**Linea 1**);
- l'assegnazione, la gestione e il controllo dei contratti di locazione degli alloggi ERS recuperati ai cittadini, lavoratori e nuclei familiari che hanno presentato domanda di assegnazione secondo la DGR 128/2026 e seguenti;

Il Regolamento recepisce ed integra i contenuti dell'“Avviso pubblico rivolto ai cittadini per acquisire candidature per ottenere un alloggio ERS a canone calmierato approvato con DGR 128 del 2/2/2026”, di seguito chiamato “Avviso regionale” e dei successivi avvisi che la Regione Emilia-Romagna attiverà per mantenere in essere graduatorie utili al fine dell'assegnazione di detti alloggi per la durata trentennale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Alloggi ERS**: alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, recuperati o realizzati con finanziamento regionale destinati alla locazione a canone calmierato;
- **Candidatura**: la richiesta presentata dai cittadini tramite la piattaforma regionale e successivamente trasmessa al Comune e all'Azienda Casa Emilia-Romagna;
- **Nucleo familiare richiedente**: il nucleo anagrafico così definito dall'art. 2 dell'Avviso regionale;

- **Canone calmierato**: canone determinato secondo i criteri e i limiti minimi e massimi di cui al successivo art.8.

Art. 3 - Requisiti richiesti per rientrare negli elenchi al fine di ottenere in locazione un alloggio di ERS

Possono accedere agli alloggi ERS **cittadini, lavoratori e nuclei familiari** che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della candidatura regionale nonché al momento dell'assegnazione. I requisiti non saranno verificati ulteriormente in fase di rinnovo del contratto.

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza extra Unione Europea, purché in regola con la normativa sull'immigrazione. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modifiche;
- b) b-1 residenza nel territorio regionale e attività lavorativa subordinata/autonoma ovvero trattamento pensionistico;
ovvero
b-2 residenza nel territorio nazionale e attività lavorativa subordinata/autonoma con sede in Regione Emilia-Romagna;
- c) maggiore età;
- d) ISEE ordinario o corrente in corso di validità alla data di presentazione della candidatura relativo all'intero nucleo anagrafico (si intende nucleo anagrafico quello iscritto all'anagrafe del comune di residenza), non inferiore a 8.000,00 euro e non superiore a 35.000,00 euro;
- e) somma dei redditi dei componenti del nucleo che occuperà l'alloggio non inferiore a 16.000,00 euro;
- f) non essere stato sfrattato per morosità negli ultimi 2 anni;
- g) non avere occupato abusivamente alloggi o immobili non residenziali, pubblici o privati, negli ultimi 2 anni;
- h) non aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per l'acquisto di un alloggio;
- i) non essere titolari, con riferimento a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione sul medesimo alloggio ubicato nel territorio regionale (ad esclusione di alloggi dichiarati inagibili dal Comune o di alloggi assegnati al coniuge per effetto di una sentenza/accordo di separazione);

Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti **almeno dal richiedente**, i requisiti di cui alle lettere g), h), i), devono essere posseduti anche da parte di tutti i componenti del nucleo familiare.

La condizione lavorativa di cui alla precedente lettera b-1, e le condizioni di cui alle lettere d) ed e) non sono richieste nel caso di nuclei già segnalati e/o seguiti dai Servizi sociali comunali in condizione di emergenza abitativa.

L'accertamento dei suddetti requisiti si basa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente sono effettuate le opportune verifiche. L'eventuale falsa dichiarazione, anche di una sola delle notizie fornite, comporterà l'annullamento della candidatura e la conseguenza di cui agli artt. 483 e 495 del codice penale.

In sede di istruttoria finalizzata alla proposta di assegnazione in locazione dell'alloggio è richiesta la presentazione della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate, ove non acquisibili d'ufficio, per verificare la permanenza dei

requisiti dichiarati in fase di presentazione della candidatura ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

Art. 4. - Criteri per la formazione della graduatoria e quote di riserva

[Il Comune o l'ACER può scegliere uno o più dei seguenti criteri di priorità]

Ai fini della formulazione della graduatoria sono individuati i seguenti criteri di priorità.

Criteri di priorità

1. peso 2 - cittadino richiedente che abita in un alloggio in locazione con un canone che incide sulla somma dei redditi familiari in percentuale **> 30%**;
(oppure altre forme di disagio abitativo come coabitazione, sfratto per finita locazione, sovraffollamento¹);
2. peso 1 - cittadino richiedente con residenza o attività lavorativa nel Comune;
3. peso 1 - nucleo con almeno un lavoratore subordinato o autonomo.

Quota di riserva

[Il Comune /ACER valuta e sceglie se individuare quote di riserva e, in caso affermativo, sceglie una o più delle categorie nella Tabella seguente, indicando rispettivamente la percentuale non superiore al valore massimo indicato. Se non sono individuate quote di riserva questo paragrafo non deve essere inserito nel Regolamento comunale]

Sono individuate le seguenti **quote di alloggi per una o più delle seguenti specifiche categorie di nuclei** familiari, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni specificate all'art. 3 del presente Regolamento.

Categoria di nucleo	Riserva (% max)	Condizioni di cui all'art. 3 NON richieste
a) nuclei presenti nelle graduatorie comunale di accesso all'ERP	100%	\
b) nuclei già segnalati e/o seguiti dai Servizi sociali comunali, in condizione di emergenza abitativa	100%	condizione lavorativa di cui alla lettera b)-1; lettera d); lettera e)
c) nuclei interessati da un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP a causa del superamento dei limiti di reddito e/o di possidenza mobiliare	50%	\
d) nuclei con lavoratore/i impiegato/i nei servizi pubblici (istruzione, sanità, trasporti pubblici, sicurezza, ecc.) ²	50%	\

Nel caso di alloggi di proprietà ACER destinati alle categorie di cui ai precedenti punti a) e b), il Comune può sottoscrivere specifica convenzione, per la precedente categoria b) la convenzione definirà anche le regole locative e le modalità di pagamento dei canoni e degli oneri accessori collegati al rapporto instaurato direttamente fra gli Enti interessati forme di garanzia di pagamento dei canoni.

[In caso di quote di riserva per particolari categorie di lavoratori impiegati nei servizi pubblici]

Per particolari categorie di lavoratori nei servizi pubblici presenti sul territorio, il Comune può concludere specifiche convenzioni con Enti fornitori di servizi pubblici per l'utilizzo delle quote di

¹ Ai fini dell'accertamento della condizione di sovraffollamento si prenderà a riferimento il DM 05.07.1975.

² Rientrano nelle categorie dei lavoratore/i impiegato/i nei servizi pubblici anche i cittadini occupati nella filiera del sistema dei servizi pubblici richiamati (es. Cooperative, Imprese e altre attività economiche che gestiscono parte dei servizi pubblici erogati in affidamento, subappalto, ecc.)

riserva precedentemente individuate; le convenzioni dovranno prevedere specifiche forme di garanzia per il pagamento dei canoni di affitto].

Formazione della graduatoria

L'ordine in graduatoria, a seguito dell'attribuzione degli eventuali criteri di priorità scelti dal Comune/ACER, è predisposto in base all'ISEE crescente; in caso di parità si procede in ordine decrescente dell'indice di solvibilità; in caso di ulteriore parità prevale la data di protocollazione della domanda.

Il Comune/ACER, tramite specifica Commissione tecnica³, approva una graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi per gli alloggi di sua proprietà (anche ubicati in altri Comuni) o di proprietà dell'ACER di riferimento.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun nucleo familiare, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune sul sito dell'ente gestore, se delegato alla gestione degli alloggi *[ovvero dell'ACER in caso di alloggi di proprietà dell'ACER]* e resta pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

La pubblicazione costituisce formale comunicazione dell'esito della candidatura presentata. Ai fini della formale comunicazione dell'esito della domanda, una volta disponibile, è utilizzato l'applicativo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per la raccolta delle domande e la formazione delle graduatorie.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio telematico (ovvero da altra modalità telematica comunicata preventivamente) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione tecnica.

La Commissione, entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione degli eventuali ricorsi, redige la graduatoria definitiva che è pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio telematico del Comune/ACER (ovvero da altra modalità telematica preventivamente comunicata). La graduatoria definitiva sostituisce a tutti gli effetti la graduatoria provvisoria ed è valida fino a esaurimento degli alloggi disponibili o che si dovessero rendere disponibili.

Le domande dichiarate non ammissibili con indicata la motivazione formano un elenco separato.

La graduatoria del Comune/ACER per l'assegnazione degli alloggi ERS è aggiornata secondo le modalità sopraindicate, ogni qual volta sono approvati nuovi avvisi regionali per la raccolta di nuove candidature di cittadini, lavoratori, nuclei familiari.

Art. 5 - Criteri per l'assegnazione dell'alloggio

Pubblicata la graduatoria definitiva, gli alloggi ERS sono assegnati in ordine di graduatoria, previa verifica del soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- **requisiti soggettivi** ovvero verifica ed accertamento dei requisiti soggettivi dichiarati dal nucleo assegnatario alla data di presentazione della candidatura;
- **indice di solvibilità** ovvero disponibilità economica, consistente nel rapporto fra canone di locazione dell'alloggio da assegnare e reddito familiare netto del nucleo in misura uguale o inferiore al 20% (indice di solvibilità $\leq 20\%$);

³ La Commissione tecnica comunale e dell'ACER è costituita da 3 persone esperte in materia di politiche per l'abitare, includendo eventualmente personale del Comune/ACER o dell'eventuale Unione in cui il Comune fa parte; il Comune può valutare l'opportunità di includere nella Commissione un rappresentante delle organizzazioni degli inquilini, limitatamente alla valutazione di ricorsi e/o dinieghi. Può essere nominato componente della Commissione fino a un rappresentante dell'ente gestore e fino a un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini. Il Presidente della Commissione appartiene all'ente proprietario degli alloggi, salvo diversa disposizione in fase di nomina. Presidente e componenti possono nominare delegati o supplenti. La Segreteria operativa della Commissione è formata dagli operatori dell'ente proprietario degli alloggi ERS.

- **caratteristiche dell'alloggio da assegnare**, con particolare riferimento alla:
 - verifica delle Superfici Utili (SU) abitabili dell'alloggio da assegnare, rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente, con riferimento ai requisiti indicati nel D.M. Sanità 5 luglio 1975;
 - verifica dei criteri di accessibilità dell'alloggio e delle parti comuni in caso di bisogni specifici certificati di uno o più componenti del nucleo richiedente.

Il criterio di solvibilità non si applica nel caso delle categorie di cui alla lettera b) del precedente art. 4 ("nuclei già segnalati e/o seguiti dai Servizi sociali comunali, in condizione di emergenza abitativa").

In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune o il soggetto gestore qualora delegato di cui all'art. 4 verifica, entro 30 (trenta) giorni, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio⁴ sulla base della documentazione acquisita dal Comune, nei modi previsti dalla legge.

Qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza nonché la non sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, nonché delle condizioni soggettive, il Comune/ACER comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.

Qualora l'interessato non si presenti, nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione inviata con raccomandata A.R., ovvero con PEC, ovvero con e-mail, per l'accertamento del permanere dei requisiti prescritti per l'assegnazione e delle condizioni determinanti la collocazione in graduatoria, fatti salvi i casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato, la domanda di alloggio è esclusa dalla graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria successiva a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione, da parte degli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso è esaminato, entro 30 giorni, dalla Commissione che provvede a comunicare al ricorrente la decisione assunta.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento ulteriori accertamenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda.

In fase di assegnazione di un alloggio ERS in locazione, **il cittadino può esprimere un solo diniego motivato** al Comune/ACER proponente l'alloggio in locazione, al secondo diniego il cittadino è escluso dalla graduatoria del Comune/ACER proponente, resta invece nelle graduatorie degli eventuali altri Comuni/ACER per i quali ha espresso le altre preferenze. Tale meccanismo prescinde dall'ordine di priorità espressa dal cittadino in fase di richiesta di assegnazione dell'alloggio.

L'assegnazione dell'alloggio ERS determina l'esclusione del nucleo dalle graduatorie di tutti i Comuni/ACER selezionati, essendo stata soddisfatta la richiesta di alloggio da parte del nucleo stesso.

Art. 6 – Contratto di locazione e deposito cauzionale

Il canone calmierato di locazione da sottoscrivere ai fini dell'assegnazione dell'alloggio ERS calcolato secondo la quantificazione di cui al successivo art. 7, è equiparato al canone concordato della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3, e art. 4, ed ha **durata di anni 6 + 2** ad

⁴ I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive.

esclusione delle particolari categorie di lavoratori assegnatari di alloggi, di cui alle eventuali convenzioni tra Comune ed Ente fornitore di servizi pubblici di cui al precedente art. 4, "quote di riserva" e delle categorie di cui al punto b) del medesimo articolo per le quali è possibile prevedere anche contratti transitori. Le ACER possono sottoscrivere direttamente i contratti di locazione con gli Enti fornitori dei servizi pubblici senza la previa convenzione.

La prenotazione dell'alloggio è sottoscritta prioritariamente in fase di avvio dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio ERS e comunque almeno due mesi prima della data presunta di fine lavori dell'alloggio ERS. I ripristini degli alloggi avvengono di norma successivamente alla sottoscrizione della prenotazione dell'alloggio.

Al termine dei lavori è stipulato il contratto di locazione definitivo. Dopo la stipula si procede alla consegna dell'alloggio.

Gli assegnatari, a seguito della sottoscrizione della prenotazione dell'alloggio e comunque prima della stipula del contratto di locazione, devono versare un importo pari a 3 (tre) mensilità del canone di locazione a titolo di caparra confirmatoria infruttifera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. Alla firma del contratto, tale importo, è convertito in deposito cauzionale pari a 3 (tre) mensilità a garanzia di eventuali danni, morosità o inadempienze contrattuali, che è restituito alla fine del contratto, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Nel documento di prenotazione dell'alloggio è indicato il termine entro il quale versare la suddetta caparra confirmatoria; il mancato versamento entro il termine indicato comporta l'esclusione del nucleo dalla graduatoria.

Qualora il deposito cauzionale sia decurtato esso deve essere reintegrato fino al suo ammontare ricalcolato all'attualità, pena la risoluzione del contratto di locazione.

Il deposito cauzionale è rideterminato in occasione degli eventuali rinnovi contrattuali.

Il canone di locazione annuo iniziale è aggiornato annualmente, seguendo la data di decorrenza del contratto, nella misura massima del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Il conduttore può recedere con un preavviso di 6 mesi.

Le caratteristiche di durata e garanzia (caparra e cauzione) del canone sopra descritte non si applicano nel caso delle eventuali categorie di cui alla lettera b) del precedente art. 4 ("nuclei già segnalati e/o seguiti dai Servizi sociali comunali, in condizione di emergenza abitativa").

In sede di sottoscrizione del contratto di locazione sono comunicate oltre all'importo del canone di locazione anche le modalità di pagamento del canone di locazione mensile e degli oneri accessori, nonché la disciplina locatizia applicabile, la ripartizione degli oneri fra locatore/conduttore⁵, secondo i modelli contrattuali standard già in uso presso la proprietà o il locatore.

Il canone può essere corrisposto mediante l'accordo tra inquilino e datore di lavoro della trattenuta diretta in busta paga o simili e comunque deve essere corrisposto dall'inquilino tramite ordine bancario SEPA (SDD) o altro strumento tracciabile.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di locazione

Il conduttore ha l'obbligo:

- di occupare l'alloggio e trasferirvi la residenza anagrafica entro 90 giorni dalla firma del contratto di locazione;
- di versare oltre al canone di locazione anche tutte le imposte e gli oneri accessori relativi alla locazione, a titolo semplificativo e non esaustivo: le spese relative al servizio di pulizia, al

⁵ Per la ripartizione degli oneri contrattuali tra locatore e conduttore si fa riferimento alla tavola di cui all'Allegato D del DM 16/01/2017.

funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'ascensore ove presente, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, allo spurgo dei pozzi neri e delle tubazioni di scarico sia verticali che orizzontali, alla fornitura di altri servizi comuni, nonché tutti gli oneri che, per legge e/o regolamento condominiale, siano a carico dell'assegnatario; anche gli allacciamenti delle utenze (attivazione delle forniture di luce, acqua e gas) sono a carico del conduttore;

- di accettare tutte le prescrizioni contenute nel regolamento di ripartizione degli oneri, e d'uso dell'alloggio e delle parti comuni del fabbricato o del condominio ove costituito, che saranno consegnati al momento della consegna delle chiavi o della stipula del contratto.

Nel caso di decesso del conduttore subentra nella titolarità del contratto di locazione il coniuge e gli altri familiari con lui conviventi al momento del decesso secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

Nel caso di separazione o di divorzio succede il coniuge cui sia stata attribuita l'abitazione dal giudice, incluso il convivente more uxorio, con questi conviventi al momento del decesso.

In ogni caso, il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti richiesti per l'accesso e l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 8 – Calcolo del canone calmierato

Il canone calmierato è quantificato in fase di definizione del contratto di locazione tenendo conto del valore massimo OMI di zona, più aggiornato, per la tipologia "abitazioni civili", stato normale.

Al valore di locazione massimo dell'OMI di zona in cui è localizzato l'alloggio è applicata la percentuale di sconto pari al ...% *[specificare percentuale di sconto in base alla fascia del Comune]* del valore max OMI di zona abitazioni civili, stato "normale" in quanto Comune si colloca nella fascia ... *[specificare fascia del Comune]* di cui alla DGR n.128 del 2/2/2026.

Il canone è quantificato nel rispetto delle **soglie minime e massime** per €/mq (SL⁶)/mese di cui alla seguente **Tabella 1**, determinate per tipo di Comune, anch'esse soggette ad aggiornamento periodico nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT.

Tabella 1 *[indicare solo la Fascia del Comune di riferimento]*

Fascia per tipo di Comuni per valori OMI		Sconto	min €/mq/mese	max €/mq/mese
Fascia 1	Comuni con valori max di locazione (abitazioni civili, stato "normale") > 8,00 €/mq/mese	50%	5,0	8,13
Fascia 2	Comuni con valori max di locazione (abitazioni civili, stato "normale") da 5,00 a 7,99 €/mq /mese	40%	3,8	5,63
Fascia 3	Comuni con valori max di locazione (abitazioni civili, stato "normale") < 4,99 €/mq/mese	30%	3,1	4,38

Il canone non potrà in ogni caso essere inferiore al canone ERP previsto per la fascia di decadenza.

Al canone risultante dal calcolo di cui ai precedenti periodi, è applicata una maggiorazione del 20% qualora l'alloggio sia collocato in un fabbricato oggetto di interventi di efficientamento energetico realizzati a partire dal 1° gennaio 2020, comportanti un miglioramento delle prestazioni energetiche.

⁶ SL (Superficie Lorda) secondo la definizione OMI: è la somma della superficie misurata al filo esterno dei muri perimetrali del fabbricato, alla mezzera delle murature confinanti con altre unità immobiliari o parti comuni.

Art. 10 Controlli

Sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

Le modalità organizzative per l'effettuazione delle attività di controllo sono definite con atti gestionali interni.

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 GDPR - Regolamento UE 2016/679)

I dati personali raccolti nell'ambito del presente procedimento sono trattati nel rispetto della normativa vigente. Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità istituzionali e per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico connessi all'adozione del presente atto. Il Titolare del trattamento è l'Ente emittente. I dati sono conservati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e secondo gli obblighi di legge in materia di conservazione documentale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR.